

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA OFFICINA DI RICERCHE FENOMENOLOGICHE (ORF)

TRA

L'Università degli studi di Cagliari, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Francesco MOLA, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico 42/24S e del Consiglio di amministrazione 49/24C adottate nelle rispettive sedute in data 27 febbraio 2024

E

l'Università degli Studi di Palermo, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Massimo Midiri, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente n. 05.03 del 16.04.2024 e n. 07.06 del 18.04.2024

l'Università degli Studi Roma Tre rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Massimiliano Fiorucci, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico del 17 aprile 2024 e del Consiglio di amministrazione del 24 aprile 2024

l'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal rettore pro-tempore prof.ssa Alessandra Petrucci, debitamente autorizzata a firmare il presente atto con delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, adottate, rispettivamente nelle sedute del 21 e 31 maggio 2024

la Pontificia Università Gregoriana, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. P. Mark A. Lewis, SJ, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con Delibera del Consiglio accademico del 30 gennaio 2024

l'Università degli Studi di Padova, rappresentata dal rettore pro-tempore prof.ssa Daniela Mapelli, debitamente autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2024, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico del 14 maggio 2024

l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Nathan Levialdi Ghiron, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di amministrazione adottata in data 23/04/2024

PREMESSO CHE

a) sussiste da tempo fra i docenti delle Università indicate in epigrafe un comune interesse di studio sulle tematiche fenomenologiche e i loro sviluppi nel XX secolo e una consolidata attività scientifica di scavo filologico e teorico e di traduzione di testi husserliani inediti in Italia, testimoniata negli anni da lavori seminariali, workshop internazionali e nazionali e dalla pubblicazione di opere come Edmund Husserl, *La Fenomenologia dell'inconscio*, Mimesis, Milano-Udine, 2021;

b) si ritiene opportuno incentivare e istituzionalizzare le suddette attività, promuovendo anche il finanziamento della ricerca, con l'istituzione di un centro interuniversitario fra le Università indicate in epigrafe, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del DPR 11.7.1980, n. 382;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Costituzione e Sede

1. Tra le Università indicate in epigrafe è costituito tramite convenzione il Centro Interuniversitario **OFFICINA DI RICERCHE FENOMENOLOGICHE (ORF)**.

2. Il centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso l'Università degli studi di Cagliari – Dipartimento Pedagogia, Psicologia, Filosofia, Via Is Mirrionis 1, 09123 Cagliari, che supporta la gestione amministrativa e contabile del centro con le risorse umane e strumentali in dotazione.

3. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate con la sottoscrizione di uno specifico nuovo atto convenzionale predisposto dall'Ateneo presso cui sarà individuata la nuova sede.

Art. 2. Finalità

1. Il Centro ha lo scopo di promuovere la ricerca fenomenologica husserliana e post-husserliana, la traduzione di testi, l'organizzazione di incontri seminariali, convegni, Summer school, corsi di formazione e altre iniziative di ricerca collettiva e interdisciplinare, la pubblicazione scientifica dei risultati e la diffusione della ricerca anche in ambito internazionale.

Art. 3. Organi

1. Sono organi del Centro:

- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore;
- il Comitato Scientifico.

Art. 4. Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed è composto:

- dal Direttore, che lo presiede;
- da un rappresentante per ciascuna Università convenzionata, con funzioni di responsabile e coordinatore della locale sezione scientifica.

2. Il Consiglio direttivo è convocato dal Direttore del Centro, almeno una volta all'anno, o comunque su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Il Consiglio direttivo:

- a) elegge al proprio interno il direttore, che nomina il vicedirettore scelto tra i componenti del Consiglio stesso. Il vicedirettore sostituisce il direttore in caso di assenza o temporaneo impedimento;
- b) approva il programma triennale di sviluppo del centro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del direttore, il piano annuale di attività del centro;
- c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca;
- d) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione predisposti dal responsabile amministrativo del Dipartimento sede amministrativa del Centro;
- e) delibera sulle richieste di nuove adesioni al centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso di Atenei e di ritiro di adesione di docenti;
- f) approva la proposta di rinnovo del centro per il quinquennio successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
- g) approva la proposta di scioglimento anticipato del centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
- h) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal direttore o da almeno un quarto dei suoi componenti.

Art. 5. Direttore

1. Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno e dura in carica tre anni.

2. Il Direttore:

- convoca e presiede il Consiglio direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- convoca e presiede il Comitato scientifico;
- cura l'attuazione dei programmi e l'organizzazione dell'attività del Centro, secondo i deliberati del Consiglio direttivo;
- vigila sull'osservanza della convenzione e della normativa vigente;

- garantisce la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria di tutte le iniziative svolte nell'ambito delle attività del Centro;
- designa un vice-direttore, scelto tra i componenti del Consiglio direttivo, che ne faccia le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 6. Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da docenti e studiosi, anche stranieri, altamente qualificati per competenze particolari, invitati dal Consiglio direttivo; il Consiglio direttivo può revocare l'invito.
2. Il Comitato scientifico è convocato dal Direttore, che lo presiede, su richiesta del Consiglio direttivo.
3. Il Comitato collabora, con pareri e proposte, alla definizione dell'attività del Centro.

Art. 7. Personale aderente

1. Alle attività del Centro possono partecipare professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del centro. La domanda di collaborazione è inoltrata al direttore e da questi trasmessa al consiglio direttivo, il quale ne delibera l'accettazione. Il personale che collabora alle attività del Centro può proporre attività scientifiche e formative, nonché partecipare a tutte le iniziative del Centro.
2. Il personale esterno incaricato dalle Università convenzionate a lavorare per le necessità del Centro dovrà essere munito di idonea copertura assicurativa contro infortuni e responsabilità civile.
3. I professori e ricercatori che non intendano più collaborare col centro inviano al direttore, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica, relativa comunicazione di ritiro dell'adesione.

Art. 8 - Gestione amministrativa

1. Il centro non ha autonomia amministrativa e gestionale, patrimoniale e negoziale ed è privo di un proprio budget economico e degli investimenti. Esso non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario) e opera mediante risorse finanziarie, umane e strumentali eventualmente provenienti:
 - a) dai Dipartimenti aderenti, dai Ministeri o da enti pubblici o privati, con destinazione vincolata alle attività del Centro, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi;
 - b) dallo svolgimento della propria attività, previa ulteriore e specifica attività di pattuizione tra le Università aderenti.
2. I fondi assegnati al centro in forma indivisa e relativi ad iniziative comuni affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa.
3. Il Centro può stabilire, per lo svolgimento dei suoi compiti, forme di collaborazione con organismi pubblici e privati, italiani o stranieri per il tramite del Dipartimento sede amministrativa. Le attività effettuate in virtù di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati sono svolte secondo quanto previsto dal regolamento dell'Ateneo sede amministrativa del centro.
4. Il Centro si configura quale centro di collaborazione organizzata ed istituzionalizzata tra strutture dipartimentali e rispettivi ricercatori e professori di Università diverse.
5. Il Centro, stante l'assenza della soggettività giuridica, non ha propria capacità di assumere oneri finanziari e/o di costituire rapporti convenzionali o contrattuali, tra cui rapporti di lavoro. Le competenze in tali ambiti, al fine di realizzare le attività del Centro, sono di pertinenza degli organi competenti del Dipartimento o dell'Ateneo sede amministrativa o dei singoli Atenei, su proposta degli organi del Centro.
6. Le parti si danno reciprocamente atto che l'istituzione (o il rinnovo) del Centro non comportano l'assunzione di oneri finanziari per gli Atenei aderenti.
7. L'erogazione di eventuali contributi da parte degli Atenei aderenti o dei Dipartimenti di riferimento può avvenire esclusivamente su base facoltativa e previa approvazione degli organi competenti, conformemente ai rispettivi Regolamenti.
8. La gestione amministrativo-contabile del Centro si uniforma alle previsioni delle norme vigenti in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico delle Università e, altresì, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche.

Art. 9 – Gestione patrimoniale

1. Il centro non ha autonomia patrimoniale. I beni acquistati con entrate derivanti dalle attività del centro o al medesimo concessi in uso sono inventariati, o registrati, presso l'Università sede amministrativa o presso l'Università che ha curato il procedimento di acquisizione del bene. Il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro tiene un registro ricognitivo di tutti i beni inventariati del centro, in cui è precisata la relativa sede di allocazione fisica, secondo le disposizioni della legge n. 240/2010 e dei decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale e bilancio unico, nonché del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo sede amministrativa.
2. Il consegnatario dei beni inventariabili presso il dipartimento di supporto-amministrativo-contabile del centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal centro o al medesimo concessi in uso. Per i beni inventariati allocati presso altro Ateneo, è responsabile, in solido con la suddetta figura, anche il responsabile della sezione scientifica locale dell'Ateneo convenzionato.
4. In sede di scioglimento, anche anticipato, del centro o di recesso di Atenei aderenti, i beni acquisiti dal centro sono destinati secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2.

Art. 10 – Valutazione periodica

1. L'attività svolta nel centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini di valutazione del docente, al dipartimento di relativa afferenza secondo la normativa vigente.
2. Il centro è soggetto a una valutazione periodica da parte degli Atenei convenzionati, con cadenza almeno triennale, al fine della relativa prosecuzione.

Art. 11 - Durata, recesso e rinnovo

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipulazione elettronica con firma digitale o elettronica avanzata/qualificata ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) ed ha validità di 5 anni; è rinnovabile con accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi accademici, previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal centro nel quinquennio, su proposta del consiglio direttivo.
2. Ciascuna Università contraente può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al direttore del centro tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.
3. L'Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.
4. Il direttore sottopone la comunicazione alla presa d'atto del consiglio scientifico.
5. In caso di recesso, gli eventuali fondi residui e le attrezzature del centro acquisite con risorse provenienti da più Atenei convenzionati, dall'attività in conto terzi o dalle liberalità di enti non aderenti alla convenzione sono destinati con la medesima modalità prevista all'art. 13, comma 2.

Art. 12 - Scioglimento del centro

1. Il centro si scioglie:
 - a) per scadenza del termine della convenzione;
 - b) anticipatamente per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal consiglio direttivo;
 - c) anticipatamente, su proposta del consiglio direttivo, motivata dalla sopravvenienza di situazioni di fatto o di diritto, quali, la carenza di risorse necessarie ad assicurare la sostenibilità finanziaria ed economica delle iniziative, l'impossibilità di conseguire le finalità prefissate all'art. 2 o un grave impedimento alla prosecuzione delle attività;
 - d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità degli Atenei aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati);
 - e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi, i quali, in assenza della proposta del consiglio direttivo, sono accertati d'ufficio dagli Atenei aderenti o dall'Ateneo sede amministrativa.

2. Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b) e c) è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio direttivo del centro, approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato unilateralmente dall'Ateneo sede amministrativa e formalizzato con deliberazione dei relativi organi di governo e successivo provvedimento del relativo rettore.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati; può essere, altresì, disposto unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa e successivo provvedimento del relativo rettore.

3. Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del centro il direttore e il responsabile amministrativo della sede amministrativa del Centro rimettono tempestivamente al rettore e al direttore generale della sede amministrativa i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del centro. In presenza di obbligazioni o pendenze in corso, esse sono adempiute e portate a termine e sono adottate le eventuali delibere di competenze da parte delle Università aderenti.

Art. 13 - Destinazione dei beni in seguito a scioglimento

1. In caso di scioglimento del centro i beni concessi in uso al centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

2. I beni acquisiti dal centro sono ripartiti fra le Università convenzionate con deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio direttivo, o, ove ricorra il caso, con delibera degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa.

3. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al centro sono ripartite fra le Università aderenti, in proporzione al relativo apporto, secondo la modalità di cui al comma 2, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiscono nel patrimonio degli stessi.

Art. 14 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Fatti salvi i diritti morali d'autore riconosciuti agli autori, i diritti patrimoniali sulle opere, sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti ("Risultati") nell'ambito delle attività del Centro, apparterranno all'istituzione convenzionata che ha svolto l'attività e che li ha conseguiti.

2. Ai fini della presente convenzione il termine Risultati si intende inclusivo, a titolo meramente esemplificativo, di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate nell'ambito delle finalità del Centro, di cui al precedente art. 2.

3. Nel caso di Risultati ottenuti congiuntamente da più istituzioni convenzionate, le istituzioni interessate si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei Risultati.

Art. 15 - Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

Art. 16 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il datore di lavoro di ciascun Ateneo convenzionato assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

2. Il direttore del centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro tramite attività di coordinamento.

Art. 17 - Coperture assicurative

1. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso il centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

1. Nel trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - "GDPR" e D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy", così come modificato dal D. Lgs. 101/2018) e, ove rilevanti, dei provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 19 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente convenzione nel corso di durata del centro è competente il Foro in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del centro.

Art. 20 – Modifiche alla convenzione

1. Le modifiche alla presente convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal consiglio direttivo e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia e ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del centro.

Art. 22 – Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione, redatta in un unico originale, si compone di n. fogli e sarà registrata in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cagliari - Ufficio Territoriale di Cagliari 1.

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

PER LA PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

ALLEGATO A

ADERENTI (STRUTTURATI)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia

1. Prof.ssa Gabriella BAPTIST (proponente e referente)
2. Prof. Vinicio BUSACCHI

Affiliati:

Prof. Pierpaolo CICCARELLI (Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Dipartimento di Lettere e Filosofia

1. Prof.ssa Roberta LANFREDINI (referente)
2. Prof.ssa Fiorenza TOCCAFONDI
3. Prof.ssa Federica BUONGIORNO

PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA

Facoltà di Filosofia

1. Prof. Pavel REBERNIK (referente)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata

1. Prof. Andrea ALTOBRANDO (referente)
2. Prof. Simone AURORA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Dipartimento di Scienze Umanistiche

1. Prof.ssa Alice PUGLIESE (referente)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di Storia dell'arte

1. Prof. Marco DEODATI (referente)
2. Prof. Anselmo APORTONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione, Spettacolo

1. Prof.ssa Mariannina FAILLA (referente)
2. Prof.ssa Federica GIARDINI
3. Prof.ssa Daniela ANGELUCCI